

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto da

[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'accertamento:***

- del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

questo è nato in data [REDACTED] ed ha svolto l'ultimo giorno di servizio in data [REDACTED] ragion per cui a tale data non aveva ancora compiuto 55 anni, avendo soltanto 54 anni, 6 mesi e 10 giorni. Ne consegue la non spettanza a tale ricorrente del beneficio di cui si discute (v. per vicende analoghe anche le sentenze [REDACTED] del T.A.R. Campania, sede di Napoli, e la sentenza [REDACTED] del T.A.R. Sicilia).

7. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto nella parte relativa alle domande proposte dai ricorrenti diversi dal sig. [REDACTED]. Ne consegue l'accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale nei confronti di tali ricorrenti diversi dall'[REDACTED] all'applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.

Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 *«alla luce di quanto disposto dall'art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)»*.

Il ricorso va invece respinto nella parte relativa alle domande proposte dal sig. [REDACTED].

8. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

██████████

A) Accoglie il ricorso proposto nella parte relativa alle domande proposte dai ricorrenti diversi dal sig. ██████████ e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti diversi dall'██████████ al beneficio richiesto nei sensi di cui al penultimo paragrafo della parte motiva;

B) Respinge il ricorso proposto nella parte relativa alle domande proposte dal sig. ██████████

C) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e degli altri dati idonei ad identificare gli stessi.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

██████████ Presidente

██████████ Consigliere

██████████ Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**